

## IL CASO SILIADIN CONTRO LA FRANCIA: LA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI TRATTA DI PERSONE.

di Alessandro Di Blasi

1- Il 26.7.2005 la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Francia per non aver predisposto adeguati strumenti di tutela, all'epoca dei fatti<sup>1</sup>, contro la condizione di servitù e lo stato di lavoro forzato sotto coercizione e senza adeguata retribuzione e ciò in contrasto con gli obblighi derivanti dall'art. 4 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo<sup>2</sup>.

La decisione della Corte offre interessanti spunti di riflessione, non solo perché delinea i concetti di schiavitù e servitù, ma anche perché indica quali misure gli stati membri devono predisporre, in accordo con lo spirito della convenzione, nei confronti di quelle forme di servitù moderna che a tutt'oggi affliggono l'Europa.

E' opportuno riepilogare brevemente la vicenda per comprendere l'esatta portata della decisione<sup>3</sup> e poterla poi raffrontare con le recenti innovazioni normative (legge 11.8.2003 n. 228 e il regolamento di attuazione della medesima 19.9.2005 n. 237 pubblicato il 19.11.2005) introdotte in Italia, al fine di comprendere se il nostro paese abbia predisposto strumenti di tutela idonei contro le forme di privazione della libertà di una persona.

2- Nel gennaio del 1994, Siwa-Akofa Siliadin, di nazionalità togolese, all'epoca di soli quindici anni, arrivò in Francia assieme ad una cittadina francese di origine togolese, la signora D. Quest'ultima avrebbe dovuto regolarizzare la giovane immigrata e provvedere all'educazione della stessa, mentre la giovane avrebbe svolto lavori domestici per la signora D. finché non avesse guadagnato abbastanza per poter ritornare in patria. Di fatto, la giovane divenne una serva non pagata del signore e della signora D., i quali le confiscarono il passaporto.

Nell'ottobre del medesimo anno, la signora D. "prestò" la ragazza ad una coppia di amici, i signori B., perché li aiutasse nelle faccende domestiche e badasse inoltre ai loro bambini.

---

<sup>1</sup> I fatti si riferiscono ad un periodo compreso tra il 1994 e il 1998.

<sup>2</sup> L'art. 4 della Convenzione, "Divieto di schiavitù e lavoro forzato", ai commi 1 e 2, prevede che "nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù" e che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato e obbligatorio".

<sup>3</sup> La domanda è stata proposta il 17 aprile 2001, e indicata al n. 73316/01. La decisione, per esteso, è consultabile, solo in francese, al sito internet ufficiale della Corte ([www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)).

Inizialmente l'accordo prevedeva che la giovane restasse pochi giorni sino al parto della signora B., poi quest'ultima decise di continuare ad impiegarla. Concretamente, la giovane divenne la "donna tutto fare" della coppia, tant'è che prestava il proprio lavoro tutti i giorni dalle 7.30 della mattina sino alle 10.30 di sera, senza riposo settimanale, ricevendo solamente il permesso di andare a messa alcune domeniche. La ragazza, che dormiva nella stanza dei bambini, in un materasso per terra ed indossava vecchi vestiti, non ricevette mai alcuna paga per il lavoro svolto, ad eccezione di 76 Euro dalla madre della signora B.

Nel luglio del 1998, la ragazza confidò la propria situazione ad un vicino, il quale informò il comitato contro la "schiavitù moderna", che portò il caso dinanzi alle pubbliche autorità, tant'è che i coniugi B. furono incriminati per aver illegittimamente ottenuto servizi non pagati da una persona vulnerabile e da loro dipendente e per aver assoggettato la medesima a lavorare e vivere in condizioni incompatibili con la dignità umana, in considerazione di quanto previsto (all'epoca) dall'art. 225 § 13 e 14 del Code Penal.

Gli imputati furono condannati in primo grado, ma vennero assolti in appello<sup>4</sup>, non risultando passibili di condanna penale secondo la legislazione francese per i reati di riduzioni in schiavitù o in servitù.

3 – Vista l'assoluzione dei signori B., la giovane, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione europea indicata, ha fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo affinché condannasse la Francia per non aver approntato adeguate misure tali da fornire protezione idonea contro la condizione di serva in cui era stata ridotta, o, per lo meno, contro il lavoro "forzato ed obbligatorio" che aveva dovuto prestare.

La Corte al fine di decidere non si è fermata a considerare la mera lettera della legge, ma ha tenuto conto della concreta applicazione della stessa al fine di considerare l'adempimento o meno dello stato francese agli obblighi della convenzione.

In tal senso la Corte, considerando che l'art. 4 della Convenzione, rappresenta uno dei valori cardine di una società democratica, al punto che numerosi trattati internazionali hanno come proposito quello di proteggere dalla schiavitù, dalla servitù e dal lavoro forzato

---

<sup>4</sup> Infine nella sentenza della Corte d'Appello di Versailles, alla quale la Cassazione aveva rimesso il verdetto, i coniugi B. furono riconosciuti colpevoli di aver abusato di una persona vulnerabile e da loro dipendente, ottenendo dalla medesima lavoro non retribuito, ma allo stesso tempo venne riconosciuto che il lavoro e le condizioni di vita della ragazza non erano incompatibili con la dignità umana, tant'è che i coniugi vennero condannati unicamente a pagare circa 15.000 Euro di danni.

Nell'ottobre del 2003, poi, un Tribunale del lavoro condannò i coniugi a pagare alla ragazza, circa Euro 30.000 a titolo di salari arretrati.

e obbligatorio, ha concluso che non è sufficiente che lo stato francese abbia aderito alla convenzione. La Convenzione, viceversa, impone che gli stati predispongano misure idonee a salvaguardare efficacemente i divieti in essa contenuti e, in particolare, misure di carattere penale, che perseguano come reato chi pone un soggetto nelle condizioni di schiavitù, servitù o lavoro forzato.

Infatti, nonostante la schiavitù e la condizione di servitù siano state abolite ufficialmente da oltre 150 anni, la “servitù domestica” continua a persistere in Europa, coinvolgendo migliaia di persone, per lo più donne.

4 – Tracciate le premesse, la Corte doveva stabilire se la giovane fosse stata sottoposta a lavoro forzato o fosse stata anche ridotta in servitù o schiavitù.

Se pochi dubbi, potevano sorgere sulla sottoposizione della giovane a lavoro forzato, visto che la stessa era stata costretta a lavorare per anni senza alcuna paga, era necessario chiarire i concetti di schiavitù e di servitù, il quali, pur entrambi racchiusi nel paradigma dell’art. 4 della Convenzione, sono da tenere ontologicamente distinti.

La Corte ha precisato che per riduzione in schiavitù si intende lo stato di una persona nei cui confronti viene esercitato un vero e proprio diritto di proprietà, a tal punto da ridurla alla condizione di un oggetto.

Diversamente, per riduzione in servitù deve intendersi lo stato di una persona che deve provvedere a fornire servizi ad un’altra sotto coercizione ed è direttamente collegata con il concetto di “sfruttamento” e all’impossibilità, per la vittima, di cambiare la propria condizione.

Pertanto, sulla base della distinzione in parola e in considerazione del proprio precedente orientamento, la Corte ha stabilito che la giovane, pur privata della sua autonomia personale, non sia stata ridotta in schiavitù in senso proprio, giacché i coniugi B. non avevano esercitato su di lei un vero e proprio diritto di proprietà, riducendola alla condizione di un semplice oggetto.

Viceversa, la Corte ha ritenuto sussistere la riduzione in servitù, sul presupposto che la ragazza ha lavorato quasi quindici ore al giorno, sette giorni su sette, senza aver deciso di prestare i propri servizi ai signori B. E ciò anche perché al tempo dei fatti la signorina Siliadin, minore e perciò vulnerabile, oltretutto senza risorse economiche, era alla mercè dei coniugi B., giacché i suoi documenti le erano stati confiscati senza che la promessa di regolarizzare il suo status e di ricevere un’educazione fosse stata mai mantenuta. In

aggiunta, i coniugi B. avevano ingenerato nella ragazza il timore di essere arrestata dalla polizia per la sua condizione di immigrata irregolare.

A questo punto si trattava di valutare se la Francia avesse fornito alla ricorrente sufficiente protezione in considerazione degli obblighi positivi incombenti sullo Stato firmatario di cui all'art. 4. La circostanza che i coniugi B. non siano stati condannati penalmente, pur imputati ai sensi dell'art. 225 § 13 e 14 del Code Penal, e che da un rapporto elaborato nel 2001 da una commissione dell'Assemblea Nazionale francese sulle forme di schiavitù moderna, la previsioni del Code Penal fossero soggette ad interpretazioni diverse da giudice a giudice, ha convinto la Corte a condannare la Francia per non aver adempiuto alle obbligazioni imposte dall'art. 4 della Convenzione. Pertanto, si evince come la Corte ritenga necessario, in armonia con la Convenzione, che qualsiasi forma di riduzione in schiavitù, servitù o assoggettamento a lavoro forzato, venga sanzionata penalmente, essendo tale tipo di sanzione in grado di dissuadere dal commettere tali azioni.

5 – La decisione in commento offre alcuni spunti di riflessione, soprattutto in considerazione delle recenti norme introdotte in Italia sul tema. Con la legge 228/2003, sono state apportate significative modifiche al codice penale, tra cui quella dell'art. 600 c.p., che proibisce la riduzione e il mantenimento in schiavitù e servitù.

Il testo originario, sotto la rubrica, “riduzione in schiavitù”, puniva “*chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù*”, lasciando libero il giudice di individuare i connotati della riduzione in schiavitù e così quelli di una condizione analoga alla medesima.

La previsione in parola rischiava di lasciare impunte situazioni quali quella oggetto della decisione della Corte Europea, per mancanza di specificazione del precetto penale, al pari dei disposti del codice francese vigenti all'epoca dei fatti. Pertanto, stando alla decisione della Corte qui in commento, la disposizione in questione, così come formulata, non era certo idonea a escludere che l'Italia venisse condannata per non aver approntato misure idonee contro la riduzione in schiavitù e in servitù.

Senonché anche il nostro codice, al pari del Code Penal<sup>5</sup>, ha modificato il testo originario adeguandosi, all'apparenza, a quanto prescritto dall'art. 4 della Convenzione. Già la rubrica

---

<sup>5</sup> Infatti, il § 13 dell'art. 225 attualmente prevede che « Le fait d'obtenir d'une personne, (l. 18.3.2003 n. 339 art. 33) ‘*dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur*’, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans support avec l'importance du

“riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” è indicativa della modifica intervenuta, dove per l'appunto viene incriminata non solo la riduzione in schiavitù ma anche quella in servitù. Il nuovo art. 600 c.p. prevede, infatti, che “chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni”<sup>6</sup>.

A leggere il disposto in questione non si può che lodare l'impegno dell'Italia di uniformarsi alle previsioni della Convenzione europea, evitando di lasciare al giudice la determinazione del concetto di schiavitù e incriminando specificamente ogni forma di riduzione in servitù nonché il lavoro forzato. All'apparenza può dirsi evitato conseguentemente anche il rischio che vicende come quella in commento non vengano ritenute sussumibili nella fattispecie penale.

6 - Sennonché, se la modifica del 2003 risulta sicuramente degna di approvazione sul piano del recepimento dei principi di cui alla convenzione ed in sintonia con il pensiero della Corte, non può dirsi escluso a tutt'oggi che il nostro Paese venga condannato per non aver predisposto adeguati strumenti di tutela contro la riduzione in schiavitù in servitù o il lavoro forzato.

Senza entrare nel merito dell'eventuale applicabilità o meno (ex art. 2, comma 3, c.p.) della modifica del 2003 a fatti consumati, prima dell'entrata in vigore della modifica del nuovo art. 600 c.p.<sup>7</sup>, va rilevato che la sanzione penale per i comportamenti previsti dall'art. 4 della Convenzione, di per sé non costituisce misura idonea a evitare la condanna degli stati aderenti.

---

travail accompli est puni de (L. n. 18.3.2003 n. 339 art. 33) *'cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende'* ».

Il § 14 del medesimo articolo ora prevede che « Le fait de soumettre une personne, (L. 18.3.2003 n. 239 art. 34) *'dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur'*, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de (L. 18.3.2003 n. 239 art. 34) *'cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende'* ».

<sup>6</sup> Al secondo comma viene precisato che “La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

<sup>7</sup> Tale problematica necessiterebbe di ampia trattazione sistematica incompatibile con il presente lavoro.

A tal proposito, la stessa Corte Europea con la decisione in commento fornisce una risposta non soddisfacente alla problematica, idonea a fuorviare gli Stati membri. Infatti, la sanzione penale non è che una risposta sul piano sanzionatorio-repressivo idonea a fungere da deterrente contro chi sia indotto a violare i divieti di cui all'art. 4. Tuttavia, come tale, non consente alcuna tutela al soggetto ridotto in schiavitù o in servitù, nel caso in cui lo stato membro non fornisca adeguate garanzie per l'assistenza fisica e psichica del medesimo. Anzi, paradossalmente, una denuncia penale potrebbe *medio tempore* arrecare più danni che vantaggi al soggetto asservito, proprio perché alla mercé dello sfruttatore, spesso in grado di ricattarlo o ancor peggio di esercitare violenza, anche fisica, su di lui.

Si pensi allo sfruttamento della prostituzione o del lavoro nero, spesso di immigrati clandestini.

In questi casi, pensare che la sanzione penale sia bastevole per soddisfare le prescrizioni dell'art. 4 della Convenzione è fuori dalla logica insita nella *ratio* della stessa Carta Europea dei diritti dell'uomo, che mira a garantire efficacemente la tutela dei diritti stessi: presupposto essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo è che siano garantite le condizioni affinché il soggetto vulnerato possa reagire alla privazione dei diritti stessi.

Non si può fare a meno di notare che la fattispecie all'esame della Corte non sia neppure lontanamente paragonabile a certe situazioni di sfruttamento, e che, nonostante ciò, l'esito della condanna della Francia sia arrivato un po' per caso dopo un procedimento penale sorto a seguito della segnalazione di un conoscente della vittima che a sua volta aveva informato un comitato attivo contro la riduzione in servitù delle persone.

Troppo poco, dunque, per sperare che la minaccia di una sanzione penale possa concretamente cambiare le cose.

Lascia ben sperare, peraltro, il regolamento 19.11.2005 n. 237, con cui l'Italia mira a dare esecuzione al programma di assistenza previsto all'art. 13<sup>8</sup> della novella del 2003, al fine di

---

<sup>8</sup>L'art. 13 prevede che “fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

assicurare, sia pure in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli art. 600 e 601 c.p., adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico, in modo da rispondere alle esigenze collegate alla tipologia delle vittime, predisponendo strutture ad indirizzo segreto e servizi di pronto intervento.

7 – Il plauso che merita l'entrata in vigore del regolamento in questione, per la cui concreta realizzazione si deve attendere l'ultimazione della procedura prevista dalla normativa in questione<sup>9</sup>, non deve però far perdere di vista il problema di partenza, dove gli stessi meccanismi di garanzia europei intervengono sempre e solo a valle. Auspicabile sarebbe che la Corte in futuro punti il dito anche sulla necessità garanzie di assistenza alle vittime, per non trovarci un giorno a non vedere più una condanna di uno stato membro per violazione dell'art. 4 della convenzione e credere di aver debellato ogni forma di schiavitù, servitù e lavoro forzato.

---

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

<sup>9</sup> Infatti, il comma terzo dell'art. 1 del regolamento in parola, prevede che il programma di assistenza venga realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione ad una speciale commissione di progetti di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che s'intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.